

DICHIARAZIONI

In successione il valore contabile della partecipazione

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle Entrate, con la recente [Risoluzione n.91/E del 17 ottobre](#), al cui commento si rimanda, è tornata a occuparsi della tematica relativa alla possibilità di procedere alla **rideterminazione** del valore delle **partecipazioni sociali** e dei terreni che il Legislatore propone ormai con cadenza quasi annuale.

Il tema specifico trattato è stato quello delle partecipazioni sociali pervenute per **donazione**, fattispecie che al pari di quella della **provenienza mortis causa**, in ragione dell'assidua riproposizione della norma non è infrequente.

Ebbene, nel caso di partecipazioni pervenute *mortis causa* che sono state oggetto di rivalutazione da parte del *de cuius*, quale è il valore da utilizzare in sede dichiarativa?

In altri termini, è possibile utilizzare il valore della partecipazione rivalutato a cura del *de cuius*?

Il **valore dichiarato** si ricorda che sarà quello utilizzabile nel caso di una **successiva cessione** della partecipazione sociale, atteso che ai sensi dell'articolo 68, comma 6 del Tuir “*Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.*”.

A tal fine, l'**articolo 16 del TUS** (Testo unico successione), stabilisce che il valore da dichiarare in sede successoria deve essere “*per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell' ente o della società*

risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all' ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell' art.12."

Sintetizzando, la partecipazione pervenuta *mortis causa* dovrà essere dichiarata in successione in ragione del **patrimonio netto** della società cui essa si riferisce.

In tal senso depone anche il dato letterale dell'articolo 8, comma 1-*bis* del TUS, con cui il Legislatore esclude il valore di avviamento ai fini della determinazione dell'imponibile per le partecipazioni sia azionarie, sia non azionarie.

Del corretto valore da attribuire alle partecipazioni pervenute *mortis causa* in sede di dichiarazione di successione si è occupata anche l'Agenzia delle Entrate con la [Circolare n.12/E/2008](#), utile al caso specifico che qui interessa.

In particolare, l'Agenzia, nella **risposta 3.2.** affronta l'ipotesi per cui il *de cuius* presenti un **costo fiscalmente** riconosciuto **più elevato** del valore **contabile**.

Del resto, la **partecipazione**, caso non inusuale, soprattutto di questi tempi, potrebbe essere **stata** acquistata a un **valore** più **elevato**, oppure, il *de cuius* potrebbe, nel tempo, aveva azionato la possibilità ripetutamente concessa dal Legislatore di rivalutare la partecipazione.

Ecco che allora la domanda, in ragione del contesto normativo come sopra delineato cui l'Agenzia ha dovuto rispondere è se l'erede **può utilizzare** questo "**maggior valore**", facendolo transitare per la dichiarazione di successione?

L'Agenzia ha risposto **negativamente** muovendo dall'attuale

assetto

normativo, che

impone che, nella

dichiarazione di

successione, si indichi il

valore contabile della partecipazione, e tenendo conto di quanto dispone l'art.68 co.6 Tuir che esclude la possibilità che l'erede possa optare tra valore contabile o maggior valore configuratosi presso il *de cuius*.

Ne deriva che il a seguito della reintroduzione dell'imposta di successione, sarà necessario sdoppiare la fattispecie e distinguere a seconda che:

- la **successione** sia avvenuta nel periodo **25 ottobre 2001 – 2 ottobre 2006**: in questo caso è **ammesso** l'utilizzo del costo rivalutato da parte del *de cuius*;
- la successione sia **posteriore** al **2 ottobre 2006**: in questo caso, per effetto della reintroduzione dell'imposta **non** è più **utilizzabile** il costo rivalutato ma si deve, a meno di una successiva rivalutazione da parte degli eredi, utilizzare il valore dichiarato in sede successoria (cfr [risoluzione n. 158/E/2008](#)).